



«Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema del contrasto e della repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»

Bologna, 20 febbraio 2019



Articolazione dell'intervento



Riciclaggio: fasi e definizioni

L'attività di prevenzione e contrasto della Guardia di Finanza

Le segnalazioni di operazioni sospette

L'attività ispettiva antiriciclaggio: ispezioni e controlli

Il quadro sanzionatorio





RICICLAGGIO: FASI E DEFINIZIONI



Le fasi del riciclaggio



COLLOCAMENTO (Placement)

Ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito dei pagamenti

PULITURA (Laundering)

Mascheramento della provenienza illecita dei fondi mediante occultamento nel sistema finanziario

INTEGRAZIONE ECONOMICA (Recycling)

Reinvestimento dei capitali "legittimati", al fine di trarne profitto



Definizioni: il reato di riciclaggio e reimpiego



Art. 648 bis

 "Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000".


Art. 648 ter

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità proventi da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000".



Definizioni: il reato di riciclaggio e reimpiego







Definizioni: il riciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007



Art. 2 - Ai soli fini del presente decreto <u>le seguenti azioni</u>, se commesse <u>intenzionalmente</u>, costituiscono riciclaggio:



- a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) <u>l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni</u> essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da <u>un'attività criminosa</u> o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.



Definizioni: il riciclaggio



Inizialmente c'era maggiore
disallineamento tra la definizione di
riciclaggio ai fini amministrativi e
quella penale in quanto il sistema
italiano non prevedeva il delitto di
autoriciclaggio



Anche a seguito di sollecitazioni interne e sovranazionali con la Legge n. 186/2014 è stato introdotto l'art. 648 *ter* 1 c.p., rubricato autoriciclaggio:

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.»






L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA GUARDIA DI FINANZA



Poteri esercitabili dalla G.d.F. nel contrasto al Riciclaggio ed al Finanziamento al Terrorismo









LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE



SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE







S.O.S. – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 35)



IL SOSPETTO E' DESUNTO DA:

CARATTERISTICHE: profili di frequenza, volume, durata delle operazioni, modalità di svolgimento delle stesse Connotati **ENTITA':** ammontare delle operazioni poste in essere oggettivi operazione tipologia/oggetto delle operazioni (es. rapporto occasionale o **NATURA:** duraturo, strumento finanziario o conto corrente, atto di compravendita o preliminare) DAL LORO COLLEGAMENTO O **FRAZIONAMENTO** O QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA **CONOSCIUTA DAI SOGGETTI OBBLIGATI** CAPACITA' ECONOMICA Profili soggettivi del cliente ATTIVITA' SVOLTA Ulteriori motivi di sospetto

- Ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti;
- Prelievi o versamenti in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



NON È LEGATA AL CONCETTO PENALE DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

NON E' LEGATA A LIMITI QUANTITATIVI DI IMPORTO



E' UN INPUT AMMINISTRATIVO E NON UNA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO

VA INVIATA CON TEMPESTIVITA'









S.O.S. – Tutela del Segnalante



ART. 38

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione (co. 1).

Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante (co. 2).

MOVITÁ

In ogni fase del procedimento, l'Autorità Giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata.

In ogni caso, <u>il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento</u>, e <u>la sua identità non può essere rivelata</u>, salvo che l'Autorità Giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza di procedimenti in materia di C.O. o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'art. 8 della L. 13.08.2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura (co. 3).





Combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. h), 8, comma 1, lett. a) e 40, comma 1, lett. c) e d) del nuovo D.Lgs. n. 231/2007

Tiene in evidenza SOS (10 anni) Sospensione (5 gg. Lavorativi)






Nucleo Speciale Polizia Valutaria

Direzione Investigativa Antimafia

Analisi finanziaria

Analisi investigativa

In attuazione della nuova procedura di scambio informativo sono stati sottoscritti protocolli d'intesa



Direzione Nazionale Antimafia e

Antiterrorismo

La DNAA riceve i dati attinenti:

- ➤ alle segnalazioni di operazioni sospette;
- ➤ ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso





L'iter dell'approfondimento investigativo

Analisi pre - investigativa a cura del Nucleo Speciale Polizia Valutaria Approfondimento operativo da parte delle unità operative del Corpo Conclusione del procedimento con eventuale contestazione di violazioni di carattere amministrativo o penale

D1: probabile sussistenza ipotesi reato

D2: interesse giudiziario

D3: alti profili rischio oggettivi e soggettivi

T1: probabile sussistenza ipotesi di reato di terrorismo

T2: interesse giudiziario per terrorismo

T3: specifici profili rischio oggettivi e/o soggettivi per terrorismo

S: indizi di plausibili violazioni amm.ve

A.F.I.: Prima facie, assenza di elementi che lascino supporre la sussistenza di violazioni





S.O.S. IN MATERIA DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Sono innescate da valutazioni differenti rispetto a quelle sul riciclaggio

Operazioni in contanti e trasferimenti di fondi all'estero (aree geografiche ritenute ad alto rischio di terrorismo)



Dimensione degli importi, frequenza delle operazioni, natura e localizzazione delle controparti

Reticenza nel fornire informazioni, la rappresentazione di motivazioni che non appaiono veritiere

Presentazioni di documenti contraffatti





S.O.S. IN MATERIA DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO



ARTICOLAZIONI COMPETENTI

GRUPPI INVESTIGAZIONE CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

GRUPPO INVESTIGATIVO FINANZIAMENTO TERRORISMO

SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONE CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(funzioni di collegamento investigativo e raccordo informativo)



Esito degli approfondimenti



Violazioni amministrative



Contestazioni ex Lege 689/81 e trasmissione del verbale al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazioni Penali



Interessamento della competente Autorità Giudiziaria

Violazioni Tributarie



Interessamento
del Reparto del
Corpo
territorialmente
competente
mediante
appunto
informativo

Nessun rilievo



Archiviazione della posizione segnalata





L'utilizzabilità ai fini fiscali dei dati antiriciclaggio



L'art. 9, comma 9 del novellato **D.Lgs. 231/2007**, nel disciplinare le attribuzioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della Direzione Investigativa Antimafia, stabilisce che "i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti".



Il previgente art. 36, comma 6 limitava l'utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, contenute, cioè, nell'archivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio.

Viene ampliato sensibilmente l'ambito oggettivo delle **evidenze** che si prestano ad un'**utilizzazione fiscale diretta**, includendovi tutte le **informazioni** acquisite nel contesto delle "attività svolte".

Possibilità di <u>utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale</u> le <u>informazioni acquisite</u> in esecuzione <u>di ispezioni e controlli antiriciclaggio</u>, ovvero in fase di <u>sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta</u>, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.

Trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisiti soltanto e tassativamente a conclusione di tutte le attività da parte dei Reparti e tutelando la riservatezza del segnalante nel caso delle ss.oo.ss..





L'ATTIVITA' ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO CONTROLLI E ISPEZIONI



ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO



MODULI ISPETTIVI



(esteso esame della posizione del soggetto obbligato)



(riscontro mirato a determinati aspetti)





ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO





ISPEZIONE

Modulo ispettivo che si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi del soggetto vigilato con il fine di:

- ACCERTARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO;
- CONTRASTARE IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINALI E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
- PREVENIRE, RICERCARE E REPRIMERE QUALSIASI ALTRA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA E/O PENALE PREVISTA EX LEGE.



ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO



CONTROLLO

Attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione ovvero di più atti di gestione che presentano caratteristiche di omogeneità circa gli accertamenti da svolgere.

Viene utilizzato per:

- LA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE;
- VERIFICARE IL RISPETTO DI ADEMPIMENTI MERAMENTE FORMALI
- APPROFONDIRE UN NUMERO MOLTO LIMITATO E MIRATO

 DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI.



SELEZIONE DEI TARGET





INPUT INFORMATIVI:

segnalazioni da Autorità di vigilanza di settore o da Unità di Informazione Finanziaria;

risultanze di pregresse indagini di polizia giudiziaria o di polizia economica e finanziaria riferite a qualsiasi settore economico e finanziario;

precedenti penali e di polizia, controllo economico del territorio, analisi ed incrocio delle informazioni su banche dati in uso al Corpo.



FASI DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE





Selezione del target



RISK BASED APPROACH

Esecuzione attività ispettiva


Programmazione

Fase preparatoria dell'intervento



FASE ESECUZIONE - CICLO DELLE ATTIVITA'







FASE ESECUZIONE - ISPEZIONE DOCUMENTALE





Acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e dei procedimenti valutativi «interni»



FASE ESECUZIONE – ISPEZIONE DOCUMENTALE



CONTROLLI PRELIMINARI

Identificazione personale incaricato all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio Verificare il sistema di deleghe interne Constatare l'adozione di misure di formazione del personale Riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni (audit periodici interni o esterni) Esaminare normativa e manualistica interna afferente alle procedure da adottare sui diversi adempimenti



FASE ESECUZIONE - ISPEZIONE DOCUMENTALE





Riguardano la parte sostanziale dell'attività ispettiva con l'esecuzione di predefiniti step di controllo



FASE ESECUZIONE – ISPEZIONE DOCUMENTALE



CONTROLLI DI MERITO

Acquisizione elenco anagrafico clientela (indicazione data di conferimento incarico e processi seguiti per l'adeguata verifica)

Acquisizione elenco operazioni e prestazioni professionali distinte per rilevanza importi

Riscontro assolvimento obblighi di adeguata verifica

Acquisizione informazioni su scopo e natura operazione/prestazione e controllo costante nel corso della stessa – esame obbligo astensione

Esame eventuali anomalie che avrebbero dovuto fondare una segnalazione di operazioni sospette

Per le infrazioni sull'uso del contante si verificherà la procedura di rilevazione eventualmente adottata dal professionista e si procederà al controllo a scandaglio delle registrazioni contabili



FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO



Alcuni criteri di selezione campione

Operazioni finanziarie di importo unitario rilevante Operazioni/prestazioni professionali con Paesi offshore Clienti con precedenti penali e/o di polizia Frequente ricorso a denaro contante/operazioni frazionate Clienti non residenti o non operanti in zona di competenza operativa



FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO







FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO



Come già segnalato dal MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il fascicolo dovrà contenere:

Contabili il lascicolo dovia contenere.	
Copia o estremi del documento di identità del cliente, del titolare effettivo e dell'es	ecutore
Copia di codice fiscale e partita IVA e visura camerale	
Scheda di valutazione del rischio	
Ulteriore documentazione per individuazione titolare effettivo	
Copia del mandato professionale	
Scheda di adeguata verifica della clientela	
Dichiarazione resa dal cliente sul titolare effettivo, sullo scopo e sulla natura dell'attività prestazione professionale nonché sui mezzi economici e finanziari impiegati	
Documenti relativi alle prestazioni professionali rese	
Documenti relativi alla cessazione della prestazione o dell'operazione	



FASE ESECUZIONE - MODALITA' ORGANIZZATIVE



Con particolare riferimento agli STUDI PROFESSIONALI

Un organigramma antiriciclaggio interno, che preveda deleghe e incarichi ai componenti lo studio professionale da conservare in un generale «FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO» dello studio

Adottare una specifica modalità di conservazione dei dati e delle informazioni secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 D. Lgs. n. 231/2007

Potrebbe essere utile

Istituire un MANUALE DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI con le singole procedure interne che:

- individui il RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO e i singoli referenti in ordine alle procedure di identificazione clientela e titolare effettivo; raccolta documenti e conservazione dati;
- definisca le procedure interne per l'adeguata verifica, la conservazione, la segnalazione di operazioni sospette e il monitoraggio sul contante;
- definisca un piano annuale di formazione dei dipendenti ai fini antiriciclaggio;
- preveda audit esterni volti a riscontrare la compliance antiriciclaggio.



DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO





Statuto dei diritti del contribuente non applicabile in sede di ispezioni antiriciclaggio: sono PRINCIPI GENERALI dell'ORDINAMENTO TRIBUTARIO

Resta fermo il rispetto dei generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.



DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO





Le istruzioni di servizio prevedono un'impostazione dei controlli in un'ottica di collaborazione: contraddittorio e confronto con l'operatore ispezionato e acquisizione di documentazione ed informazioni a supporto delle motivazioni della parte





AL TERMINE DELLE ISPEZIONI/CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO



Violazioni amministrative D.Lgs.231/07

Contestazioni
ex Legge.
689/81 e
trasmissione
del verbale al
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

Violazioni Penali

Interessamento
della
competente
Autorità
Giudiziaria

Input rilevanti fiscalmente





CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI



CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

ISTRUTTORIA

DECRETO
D'IRROGAZIONE
DELLA SAZIONE
PECUNIARIA







IL QUADRO SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO





Innova il <u>quadro sanzionatorio</u> nel suo complesso, riducendo il peso delle sanzioni penali e rimodulando quelle amministrative secondo i <u>principi di efficacia, proporzionalità e</u> dissuasività.



Dissuasive

Proporzionate





Fattispecie penali

Le fattispecie penali, contenute nell'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

- reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, a carico del soggetto che, in sede di adeguata verifica della clientela, <u>falsifica dati ed informazioni</u> relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione. Alla stessa pena soggiace chi utilizza tali dati ed informazioni;
- reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per chiunque tenuto agli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la corretta conservazione;
- reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro, per la condotta del soggetto che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere;
- arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta;
- reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 310 a 1.550 euro nei casi di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.





Fattispecie amministrative

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione (art. 56).

Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57).

Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 58).

Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59).

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 60).

Violazioni commesse da soggetti obbligati vigilati (art. 62).

Inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione della circolazione del contante (art. 63).

La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è contenuta negli articoli da 56 a 69 del D.Lgs. n. 231/2007.

In virtù dell'art. **69** in materia di successione di leggi nel tempo:

- nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della nuova normativa non costituisce più illecito;
- per le violazioni commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, solo se più favorevole.

Sono <u>tacitamente abrogate</u> le sanzioni in materia di <u>omessa registrazione,</u> <u>omessa istituzione dell'archivio unico informatico e omessa istituzione del registro della clientela.</u>





Procedimento sanzionatorio

La maggior parte delle **sanzioni base** previste per l'inosservanza delle disposizioni sancite dalla normativa antiriciclaggio prevede **ipotesi aggravate**, con applicazione di una **pena pecuniaria più alta nel massimo e nel minimo**, in caso di <u>violazioni gravi</u>, <u>ripetute</u>, <u>sistematiche o plurime</u>.

ART. 67 Criteri per l'applicazione delle sanzioni: □ la gravità e la durata della violazione; □ il grado di responsabilità e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica; □ l'entità del vantaggio ottenuto e del pregiudizio cagionato a terzi; □ il livello di cooperazione fornito alle autorità competenti; □ l'adozione di misure adeguate di valutazione e mitigazione del rischio; □ le precedenti violazioni alle disposizioni antiriciclaggio.





Grazie per l'attenzione